

## CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASALINO E VINZAGLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ODI POLIZIA LOCALE

L'anno 2019 , il giorno \_\_\_\_ del mese di ....., presso la sede municipale di Casalino,

Tra i Comuni di:

**CASALINO** , in persona del Sindaco pro-tempore Sig.FERRARI Sergio ., domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – Via ..... - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottoscritta, codice fiscale .....

**VINZAGLIO** , in persona del Sindaco pro-tempore Sig.OLIVERO Giuseppe , domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – ..... - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottoscritta, codice fiscale .....

### **P r e m e s s o**

- che la Legge n° 65/1986 disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza, nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia municipale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati, sulla base di criteri e principi condivisi;
- che tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;
- che, per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, si rende opportuno procedere alla stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000;
- che i su citati Enti hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata alcune funzioni di polizia locale, in attuazione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

Visto l'art. 19 del D.L. 07/08/2012 N. 95 convertito in Legge 7.08.2012, n° 135;

Visto la L.R. N. 11 del 28.09.2012;

Visto che con le seguenti deliberazioni è stato approvato, in particolare, anche lo schema della presente convenzione:

**Comune di Casalino: delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;**

**Comune di Vinzaglio : delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;**

### **CAPO I – SCOPI E FINALITA'**

#### **Art. 1 - OGGETTO**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ha per oggetto la gestione in forma associata e coordinata delle funzioni di polizia locale:

- controllo del territorio;
- polizia urbana e rurale;
- polizia stradale;
- controlli di polizia commerciale;
- polizia edilizia ed ambientale;
- polizia giudiziaria;

- polizia igienico-sanitaria; anagrafe canina Regionale limitatamente alle competenze previste dall'art.9 L.R 18 del 19/07/2004
- informazione e Comunicazione.
- accertamenti anagrafici

#### ***Art. 2 – FINALITA'***

La presente convenzione ha lo scopo di realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale tra i comuni associati, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate al Comune di Casalino.

A tal fine, si conviene che, sede della Polizia Locale, sarà la Sede municipale del Comune di Casalino.

La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio dei comuni associati nell'esercizio dell'attività di vigilanza e viene esercitata attraverso l'espletamento coordinato e dei servizi di Polizia Locale avanti elencati, nei termini previsti dalla Legge n.° 65/1986 e dalla Legge Regionale n°58/87.

#### ***Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO***

L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:

- Creazione di una rete informatica per lo scambio delle informazioni
- Semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti i servizi da realizzare
- Attivazione di procedure standardizzate tra gli Enti
- Attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti

#### ***Art. 4 – DURATA- TEMPO DI LAVORO ASSEGNATO***

La durata della convenzione è stabilita in anni tre, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e il Comune di Casalino è individuato quale Comune Capo Convenzione.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni da entrambi Consigli degli Enti.

Ai Comuni associati è consentito il recesso, con preavviso scritto di mesi 3 (tre) a firma del Sindaco.

**Il personale individuato opera presso il Comune di Vinzaglio per un n. di 12 ore settimanali nei giorni concordati e programmati dalla conferenza dei sindaci.**

### **CAPO II - AMBITI TERRITORIALI E RISORSE FINANZIARIE**

#### ***Art. 5 – AMBITO TERRITORIALE***

Il territorio dei Comuni della convenzione, ai sensi della L. 65/86, costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività di Polizia Locale. Sul territorio dei comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale previsti in forma associata, gli appartenenti alla Polizia Locale rivestono la qualità di cui all'art. 5 della L. 65/86. Atti e accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

#### ***Art. 6 – SISTEMA DIREZIONALE***

La conferenza dei Sindaci provvede a dettare gli indirizzi ed a porre in essere gli opportuni controlli per l'attuazione della convenzione in essere.

La gestione e la realizzazione delle funzioni associate di cui al precedente articolo è affidata al Responsabile del Servizio del Comune Capo Convenzione che deve provvedere a:

- L'organizzazione e la predisposizione delle procedure di funzionamento dei Servizi di Polizia Municipale .
- La verifica ed il controllo delle attività gestite.
- L'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale ed oggetto della presente convenzione
- L'omogeneizzazione dei regolamenti di Polizia Locale.
- La formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali.

- La definizione dei programmi e dei temi delle attività formative necessarie per la formazione del personale di Polizia Locale.
- La definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione e comunicazione.

Al personale dei Comuni associati compete, in particolare, la responsabilità dei procedimenti posti in essere direttamente nell'ambito dei rispettivi territori.

Gli addetti alla Polizia Locale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dal presente accordo, sono sottoposti, di volta in volta, all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovano ad operare.

#### **Art. 7 - ORARIO DI LAVORO E QUALIFICHE**

Il personale di Polizia Locale mantiene, a tal fine, tutte le qualifiche ad essi attribuite dalle Leggi, dai Regolamenti e dai rispettivi provvedimenti dell'Autorità locale e conserva il proprio rapporto di servizio con il Comune di rispettiva appartenenza nella cui dotazione organica ha la propria posizione giuridica.

La richiesta di estensione della qualifica di Pubblica Sicurezza, il porto dell'arma, nonché l'iscrizione INAIL dovranno essere gestite dall'Ente richiedente.

Il Responsabile del Servizio invia alla Conferenza dei Sindaci, con cadenza annuale, un rapporto sull'attività espletata. Tale rapporto dovrà essere comprensivo di tutti i dati utili all'analisi delle criticità effettivamente rilevate sul territorio, ed eventualmente dei suggerimenti utili alla migliore gestione di esse. In ogni caso, le rendicontazioni dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

- numero e tipologia dei controlli/interventi effettuati, con descrizione del risultato;
- numero e tipologia dei servizi effettuati con le altre forze dell'ordine;
- numero e tipologia delle violazioni accertate, con specificazione del Comune interessato;
- numero delle presenze sui diversi territori e tempo di permanenza;
- chilometri indicativi percorsi durante il servizio di pattuglia;
- numero dei servizi espletati;
- numero delle pattuglie effettuate;

#### **Art. 8 - COMUNE REFERENTE**

Il Comune di Casalino viene individuato quale referente per la gestione della presente convenzione.

Il Comune di Casalino, in quanto referente, si adopera anche per concorrere alle possibili domande di finanziamento previste per l'esercizio Comune dell'attività di Polizia locale.

#### **Art. 9 - DOTAZIONI- RISORSE STRUMENTALI E UMANE**

L'utilizzo del personale per gli interventi congiunti da effettuarsi, previa programmazione, sull'intero ambito Territoriale è individuato in due unità in organico presso il Comune di Casalino e nell'ambito dello stesso da una sola unità operativa presso il Comune di Vinzaglio.

Almeno sessanta giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del Comune Capo Convenzione, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata del Servizio.

Le quote relative al riparto sono corrisposte in due rate, di norma, entro il 31 marzo (a consuntivo) e il 30 settembre successivo. I riparti vengono predisposti dal responsabile del servizio di polizia locale della convenzione.

Per i servizi convenzionati, ogni Comune metterà a disposizione mezzi e risorse di sua proprietà qualora disponibili; nel corso della convenzione potranno essere acquisiti tutti quegli strumenti necessari al miglioramento del servizio che saranno di competenza dei Comuni convenzionati nella misura percentuale di seguito indicata.

#### **Art. 10 - PROVENTI DA SANZIONI**

Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni elevate dagli addetti di Polizia locale convenzionata, saranno introitati dal rispettivo Comune secondo la competenza territoriale.

#### **Art. 11 - PROPRIETÀ DEI BENI ACQUISTATI**

I beni messi a disposizione per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione rimangono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati e tale proprietà rimane, a prescindere dalla durata della convenzione.

I mezzi, gli arredi, i materiali utilizzabili e quelli eventualmente acquistati sono quelli in dotazione ai singoli servizi. Nello svolgimento dei servizi vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.

La custodia, la gestione delle attrezzature in proprietà, nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione, sono a carico degli Enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.

#### ***Art. 12 – SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA***

I seguenti servizi sono gestiti in forma associata:

1. Servizi di pattugliamento per i controlli di Polizia Stradale.
2. Servizi di Rilevazione dei Sinistri ed antinfortunistica;
3. Servizi di controllo a fini preventivi con eventuali impiego di strumentazioni elettroniche;
4. Servizi di controllo Polizia Commerciale, Edilizia e Igienico-Sanitaria
5. Servizi di Polizia per il controllo del territorio e dell'Ambiente
6. Gli accertamenti anagrafici
7. L'attività amministrativa collegata alle attività commerciali e alle autorizzazioni di Pubblica sicurezza.

#### ***Art. 13 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE***

Le spese inerenti la manutenzione e/o apposizione della segnaletica stradale sono a carico di ogni singola amministrazione. Lo stesso dicasi per gli interventi di manutenzione straordinaria, per cui ogni ente che intende effettuarli dovrà istituire nel bilancio apposito capitolo di spesa.

#### ***Art. 14 – IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI***

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.

Gli Enti si impegnano, altresì, a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

#### ***Art. 15 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE***

Il servizio associato di Polizia Locale si avvale di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono un collegamento tra i servizi dei diversi Comuni, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

Saranno resi disponibili per tutti gli Enti convenzionati i collegamenti e/o gli accessi funzionali (al PRA, all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, alla Camera di Commercio, all'Anagrafe Tributaria, e ad ogni altro archivio di interesse accessibile presso altre Amministrazioni).

Nell'ambito dei servizi tecnologici attivati, si potrà costituire un archivio comune riguardante le attività illecite ed i reati commessi nei Comuni associati rilevati dai rispettivi Corpi per consentire l'eventuale programmazione congiunta

#### ***Art. 16 – SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI***

Le spese del personale rimangono in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza e ripartiti secondo l'appendice allegato di cui all'art. 19;

#### ***Art. 17 – VERBALIZZAZIONI E COMPILAZIONE DI ATTI DI SERVIZIO.***

Le verbalizzazioni e le compilazioni di atti di servizio dovranno essere effettuate nei territori dei Comuni Convenzionati a firma del personale in servizio utilizzando l'apposita modulistica .

#### ***Art. 18 – CONFERENZA DEI SINDACI***

1) Ai sensi dell'art. 30 del D. Leg.vo N° 267/2000 e ss.mm.ii. le parti convengono di istituire un'Assemblea dei Sindaci, composta dagli stessi o dai loro delegati, per concordare le modalità di svolgimento del Servizio.

2) L'Assemblea dei Sindaci (con sede presso il Comune capo convenzione) è convocata dal Sindaco del Comune capo convenzione o dal suo delegato secondo le necessità o su richiesta di uno degli altri Sindaci e decide a maggioranza

**Art. 19 - QUOTE A CARICO DEI COMUNI CONVENZIONATI**

Si conviene che:

- tutte le spese sostenute dal Comune capofila, autorizzato dal Comune di Vinzaglio, per l'approvvigionamento di modulistica, divise da lavoro, strumenti e/o accessori, programmi e software, ecc... per l'implementazione dei servizi di cui trattasi;
- le sanzioni di qualsiasi natura;
- quanto non espressamente specificato, ma referente la natura e lo svolgimento del servizio stesso; saranno poste a carico di ogni singolo Comune, nella misura percentualmente stabilita di cui in appresso.

Le spese di personale, nonché gli oneri riflessi, indennità, trasferte, lavoro straordinario ecc. ed ogni altra forma di riconoscimento rientrano nel riparto di cui all'allegata appendice alla presente.

**Art. 20 – CONTROVERSIE**

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i due Comuni, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, la risoluzione delle controversie è affidata ad un arbitro unico nominato consensualmente tra i due enti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Novara.

**Art. 21– DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali vigenti.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella, punto 16, allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, recante l'approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

IL COMUNE DI CASALINO \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI VINZAGLIO \_\_\_\_\_